



## ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO

*Fornitura triennale (2024-2026) di materiale inerte e bitume*

### REL 03 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Collesalvetti, Gennaio 2024

I Tecnici incaricati

*Geom. Lorenzo Becherini – Collab. Geom. Leonardo Briganti*

Il Resp. Del Servizio

*Arch. Leonardo Zinna*

	REL 00 – Elenco elaborati costituenti l'Accordo Quadro
	REL 01 – Relazione Generale
	REL 02 – Elenco Prezzi Unitari
→	<b>REL 03 – Capitolato Speciale d'Appalto</b>
	REL 04 – D.U.V.R.I.
	REL 05 – Quadro Economico

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE  
ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE  
(2024-2026) DI MATERIALE INERTE E BITUME

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



## Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l'Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di materiale inerte e bitume necessario per la manutenzione della viabilità di competenza del Comune di Collesalvetti, da eseguirsi con il personale operaio dell'Ente.

In relazione ad una pluralità di interventi manutentivi non programmabili né predeterminabili, l'Amministrazione ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di fornitura che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti attuativi.

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati le forniture.

Poiché il Servizio di manutenzione effettua di norma lavori di varia natura, a volte urgenti ed indifferibili e quindi non prevedibili, non è possibile indicare o prevedere le quantità dei singoli prodotti/forniture che potranno essere utilizzati e che quindi verranno richiesti al fornitore, pertanto, la ditta fornitrice non può opporre alcuna riserva o eccezione di sorta in fase di richiesta della fornitura in merito alle quantità, sempre però nell'ambito dell'importo complessivo del contratto.

Le singole prestazioni di fornitura che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti attuativi) il cui importo sarà determinato dalle forniture effettivamente richieste.

## Art. 2 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 14 c. 16 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, l'ammontare massimo dei servizi che potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo stimato in **€18.300,00** IVA compresa, così suddiviso su ciascuna annualità.

Forniture		
Per il 1° anno	€5.000,00	
Per il 2° anno	€5.000,00	
Per il 3° anno	€5.000,00	
<b>Totale soggetto a ribasso d'asta</b>	Sommano €.	<b>€15.000,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
Per iva al 22%		
Per il 1° anno	€1.100,00	

Per il 2° anno	€.1.100,00	
Per il 3° anno	€.1.100,00	
Sommano €.	€.3.300,00	<b>€.3.300,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€.18.300,00</b>

Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

La suddetta cifra è stata stimata sulla base di quanto speso dall'Amministrazione negli ultimi tre anni per il servizio di manutenzione degli automezzi comunali.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare il contratto attuativo. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo.

L'aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo.

I prezzi resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di chiedere la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 28 delle Condizioni di esecuzione del contratto.

#### **Art. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Accordo Quadro ha durata triennale, con scadenza al 31.12.2026, ovvero potrà avere una minor durata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nell'articolo precedente.

Entro il termine di scadenza dell'Accordo Quadro, il Comune di Collesalvetti potrà stipulare singoli contratti applicativi con l'aggiudicatario dell'Accordo, nei limiti della propria disponibilità finanziaria.

Qualora nel periodo di cui sopra, non sia commissionato alcun servizio all'appaltatore, ovvero sia commissionato solo parte di esso, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione delle lavorazioni. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 4 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

La realizzazione della fornitura di materiale inerte per la manutenzione della viabilità di competenza del Comune di Collesalvetti sarà affidata mediante la stipula di singoli contratti attuativi con il contraente dell'Accordo Quadro entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso Accordo.

Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non sono predeterminati, ma saranno determinati dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavorazioni per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i servizi che successivamente le saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi contratti attuativi/ordinativi.

I contratti attuativi /ordinativi saranno stipulati in forma di scrittura privata e saranno sottoscritti dall'Amministrazione e dall'Appaltatore. Con ciascun contratto attuativo/ordinativo verranno disposte le prescrizioni tecniche dell'intervento.

L'inadempienza dell'appaltatore alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, nonché alla presa in consegna delle lavorazioni relative ai singoli contratti attuativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti attuativi.

Per ciascun contratto attuativo, l'esecuzione dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto attuativo/ordinativo.

#### **Art. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023, al concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale unica di sconto sull'importo a base di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **Art. 6 – MODIFICHE ALL'ACCORDO E VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Accordo Quadro, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto dell'Accordo Quadro. Dette modifiche non potranno superare il 20% dell'importo contrattuale.

Le modifiche, nonché le varianti, dell'appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto.

#### **Art. 7 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – SPESE CONTRATTUALI**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
  - c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo;
  - d) il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza ai sensi dell'Art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;
  - e) le polizze di garanzia;
- I documenti allegati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto.

Fanno inoltre parte integrante dell'Accordo Quadro tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. Fanno parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto attuativo tutti i documenti facenti parte dello stesso contratto attuativo (anche se non materialmente allegati).

Le spese, imposte e tasse, inerenti la stipula dell'Accordo, quali quelle di bollo, di registro, diritti fissi, di scritturazione, di segreteria, ecc..., sono a totale carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate su richiesta degli Uffici comunali preposti.

#### **Art. 8 – CATEGORIA D'INTERVENTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

È invece vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se ciò si verificherà la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'aggiudicatario.

#### **Art. 9 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI (E/O ORDINATIVI)**

I contratti attuativi/ordinativi dell'Accordo Quadro sono stipulati "a misura", entro i limiti e le condizioni fissate dall'Accordo Quadro.

L'importo di ogni contratto attuativo dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi posti a base di gara il ribasso d'asta offerto, fino al raggiungimento dell'importo stabilito dallo stesso contratto.

La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà comunque affidare al contraente dell'Accordo Quadro l'esecuzione di tutte le tipologie di interventi rientranti nell'Accordo medesimo.

Nell'ipotesi di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo/ordinativo avverrà tramite una lettera-contratto. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'Accordo Quadro.

Ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro sarà reso operativo mediante ordinativi di servizio (o "Ordine").

Tali ordinativi conterranno i quantitativi e la tipologia di servizio richiesti.

Gli ordinativi saranno inviati dalla Stazione Appaltante mediante mail, e si considerano accettati se l'Appaltatore non oppone osservazioni o riserve entro 24 ore dall'invio.

Gli ordini possono essere preceduti dallo scambio di corrispondenza tramite posta elettronica preventiva al fine di quantificare l'importo ed il materiale da ordinare.

## Art. 10 – ESSENZIALITA' DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

L'Appaltatore (inteso quale contraente dell'Accordo Quadro), con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nell'Accordo Quadro, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che dell'Accordo Quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta in merito alla verifica ed all'accettazione delle modalità d'esecuzione e del luogo della fornitura, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata:

a) Alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:

- dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economica finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
- del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

b) alla presentazione delle garanzie di legge.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro.

## Art. 11 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La programmazione temporale e quantitativa relativa alla fornitura sarà concordata tra il Direttore dell'esecuzione ed il responsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice.
2. Ogni fornitura di materiale sarà richiesto all'appaltatore mediante apposito "ORDINE" emesso dall'Ufficio Manutenzione del Servizio OO.PP./manutenzione/espropri del Comune di Collesalvetti, firmato dal Responsabile dell'Esecuzione, nel quale sono riportati il n. d'ordine, la data, ed i materiali da fornire all'addetto che si occuperà del ritiro presso il fornitore.
3. Salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale, le forniture dovranno iniziare dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e terminare, comunque, entro il periodo di affidamento.
4. Prima del termine di validità contrattuale l'Ente si riserva la facoltà di riaggiudicare la fornitura mediante procedura diretta, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto determinato dal presente capitolato, cioè di prorogare lo stesso per un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo contraente.
5. Qualora l'Amministrazione ritenga di non riaggiudicare il contratto, l'impresa appaltatrice è tenuta a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente, in regime di "prorogatio" e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente.

## Art. 12 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli operatori economici dovranno fornire il materiale occorrente nei seguenti modi:
  - 1) **franco magazzino del fornitore**, se l'operatore economico ha un magazzino nel territorio del Comune di Collesalveti, o nei Comuni confinanti/limitrofi, entro 20 Km, per non rendere particolarmente gravoso in termini di tempo e di costi gli approvvigionamenti, ad eccezione della fornitura di inerti, sabbia, ghiaia, misto di cava stabilizzato, che su indicazione del responsabile dell'esecuzione dovrà essere trasportato fino al magazzino comunale o in altro luogo che verrà indicato nell'ordine della fornitura secondo l'articolazione normativa di cui al presente capitolato.
  - 2) **Presso il magazzino comunale**, posto in via Valico a Pisa, 44 Collesalveti (LI).
2. L'Impresa aggiudicataria, ogni qualvolta se ne determini la necessità, dovrà provvedere alla fornitura di quanto ordinato a mezzo "buoni d'ORDINE" firmati dal Direttore dell'Esecuzione o da un suo delegato.
3. **L'impresa nel caso sia momentaneamente sprovvista del materiale da fornire dovrà procurarlo e farlo pervenire presso il proprio magazzino entro e non oltre il terzo giorno successivo alla richiesta, o comunque nei tempi concordati tra le parti.**
4. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare il Direttore dell'Esecuzione del contratto, di ogni anomalia riscontrata durante l'esecuzione della fornitura, eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse.

## Art. 13 – QUALITÀ DEI MATERIALI OGGETTO DELLA FORNITURA

Tutti i materiali oggetto della fornitura potranno provenire dai fornitori che l'impresa affidataria riterrà di sua convenienza, purché si tratti di materiale della migliore qualità della specie, non presentino difetti né apparenti né latenti che alterino la durata e la resistenza e la buona riuscita del servizio di manutenzione.

## Art. 14 – PERSONALE ED AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE

L'Appaltatore, per le forniture che prevedono il trasporto del materiale al magazzino comunale o in altro luogo, come da indicazione del Direttore per l'Esecuzione, deve mettere a disposizione della Stazione Appaltante:

1. almeno n. 1 dipendenti regolarmente inserito nei ruoli matricolari, aventi profili professionali inerenti all'appalto di cui trattasi e dotato di adeguata patente per il trasporto del materiale;
2. un parco mezzi ed attrezzature idonee all'espletamento del servizio di cui trattasi, a norma CE;

L'impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto alle prestazioni, il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione delle stesse.

Durante l'espletamento del servizio il personale dipendente della ditta aggiudicataria dovrà essere adeguatamente formato ed informato in merito alle disposizioni in materia di sicurezza (Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.) ed avere a disposizione ed installare idonea segnaletica stradale di cantiere, nei luoghi dove eseguire le forniture di materiale, in conformità al Codice della Strada e al D.M. Infrastrutture e Trasporti



del 10/07/2002. Le attrezzature ed i mezzi di trasporto dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica attualmente vigenti.

Tutte le predette condizioni minime devono essere mantenute per tutta la durata dell'appalto.

In nessun momento gli automezzi necessari alle forniture dovranno essere lasciati incustoditi. L'amministrazione declina ogni responsabilità in caso di furti o atti vandalici all'attrezzatura.

Si precisa che tutti gli automezzi dovranno essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto secondo il codice della strada; essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza; disporre di tutte le misure di segnalazione prescritte per i mezzi operativi.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera.

I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l'efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi.

#### **Art. 15 – SOSPENSIONI E PROROGHE**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

L'esecutore che per causa a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiedere una proroga ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 16 – OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

Sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

In particolare, si intendono a carico dell'impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nelle sedi di destinazione, compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso, e gli oneri di smaltimento dei materiali di imballaggio e confezionamento.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.

La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario, infine, si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato e ai singoli ordinativi di fornitura.

### Art. 17 – RESPONSABILE OPERATIVO DELLA FORNITURA

L'impresa appaltatrice deve comunicare al Direttore dell'Esecuzione, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del Responsabile Operativo dell'impresa alla quale è demandata l'esecuzione e la conduzione dell'Appalto. Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto della ditta appaltatrice, di assicurare la rispondenza di quanto previsto della presente Specifica Tecnica ed ai programmi, alle istruzioni ed alle indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

Il Comune, fermo il proprio diritto di vigilare sulle forniture dei materiali, comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al responsabile operativo.

Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al Comune di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato.

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della ditta appaltatrice indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

In particolare, il responsabile operativo avrà il compito di:

- organizzare le forniture programmate per mezzo del personale dell'appaltatore;
- garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti all'esecuzione della fornitura;
- garantire il rispetto dei programmi delle forniture previste;
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza in attuazione al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

Il Comune potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati.

### Art. 18 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi applicazione integrale di tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti del settore oggetto dell'appalto.

L'Impresa dovrà esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione del presente appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'aggiudicazione ed alle successive modifiche e integrazioni.

L'Ente Appaltante, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione alla ditta dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Nel caso di irregolarità contributive e retributive dell'appaltatore, la Stazione Appaltante potrà applicare il potere sostitutivo di cui agli artt.4 e 5 DPR 207/2010.

## Art. 19 – DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.

Il personale utilizzato dall'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza definiti dalla normativa in vigore.

L'impresa dovrà provvedere, a suo completo carico, alla formazione dei cantieri, alla apposizione e manutenzione dei segnali, dei cartelli indicatori, dei cavalletti, ecc. nel rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione del servizio in presenza di traffico, il tutto secondo le disposizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. e DPR 16.12.1992 N. 495 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., e dal DM del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", ivi compresa la presentazione di pratiche per l'occupazione del suolo pubblico ed il ripristino per eventuali interruzioni al traffico, concordate preventivamente con la Stazione Appaltante.

La ditta sarà responsabile, comunque, verso terzi di qualunque inconveniente o danno potesse derivare dalla inosservanza delle vigenti leggi e sopra richiamate. La ditta è responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali attrezzature, sia in ordine di trasferimento che in fase di lavoro.

Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto più possibile, fuori dall'orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore per l'Esecuzione del contratto, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento.

Le prestazioni da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguite in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.

## Art. 20 – RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che in virtù del servizio svolto potrebbero verificarsi alla persona dell'assuntore o alle persone di cui si avvale, né per gli incidenti che comunque potrebbero derivare ai medesimi per causa del servizio.

In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell'impresa appaltatrice, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d'ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del procedimento e al Direttore per l'Esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato. L'impresa è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio connesso, di conseguenza risponderà nei confronti del comune e dei terzi per l'inadempimento delle

obbligazioni contrattuali. È fatto dunque obbligo all'impresa di mantenere il Comune indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati.

#### **Art. 21 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

I pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell'appaltatore dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 23 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e della fornitura per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta in merito alla verifica ed all'accettazione delle modalità d'esecuzione e del luogo della fornitura, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali,

debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata:

a) Alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:

- dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economica finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
- del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

b) alla presentazione delle garanzie di legge.

#### Art. 24 - DEPOSITO DI GARANZIA

La ditta appaltatrice della fornitura è obbligata a presentare:

1. In caso di aggiudicazione una "garanzia definitiva" a titolo di cauzione pari almeno al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia dovrà esser presentata nelle forme e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La "garanzia definitiva" è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla impresa, del pagamento di ogni addebito a carico della stessa in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione o risoluzione.

La "garanzia definitiva" sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata ogni volta che l'Amministrazione operi su di essa prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto.

Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune, questi avrà la facoltà di risolvere il contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla fine dell'appalto e comunque non prima della regolazione di ogni dare-avere.

La "garanzia definitiva" dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto, mentre la polizza RCT dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento per l'approvazione almeno 15 giorni prima rispetto alla stipula del contratto, oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro la data di avvio dello stesso.

L'accertamento dei danni avverrà in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento ed il referente della ditta, mediante predisposizione di verbale di rilievo che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

#### Art. 25 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

I corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

La fatturazione delle prestazioni eseguite dovrà essere effettuata successivamente alla conclusione delle forniture con cadenza mensile.

Ai fini di rispettare quanto richiesto dall'art. 42 D.L. 66/2014, con la presente si comunica che per tutte le fatturazioni rivolte all'Ente scrivente sarà necessario ottemperare a quanto segue:

Inviare la fattura tramite PEC all'indirizzo: [comune.collesalvetti@postacert.toscana.it](mailto:comune.collesalvetti@postacert.toscana.it);  
Inserire **obbligatoriamente** in fattura i seguenti dati:

- il numero dell'ordine di lavoro emesso dall'Amministrazione;
- oggetto della fornitura, come da atto di affidamento;
- scadenza della fattura, come da contratto;
- estremi dell'impegno/i relativo all'affidamento da fatturare;
- Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'affidamento oggetto di fatturazione, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010;
- il dettaglio analitico dei materiali forniti, compresa la loro marca;
- il prezzo unitario per ciascuna singola voce/riga, la rispettiva percentuale di sconto applicata sulla base della propria offerta economica oltre all'IVA complessiva.

Ogni singola fattura sarà liquidata dopo il controllo delle prestazioni svolte a cura del Responsabile per l'Esecuzione, previa verifica della corrispondenza con il buono d'"ordine" ed il buono di consegna rilasciato dalla ditta, e riportato il visto di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento attestante la regolarità della fornitura, e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture del Comune di Collesalvetti, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Prima della liquidazione di ogni fattura, questa Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria. Qualora essa risulti irregolare, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle indicazioni operative dell'INPS e INAIL.

L'Operatore Economico sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'Operatore Economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

Eventuali oneri a carico dell'Operatore Economico quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le penalità, potranno essere detratti direttamente dalla prima fattura utile in pagamento.

Questa Amministrazione, inoltre, rientra nel regime previsto dal decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. B della Legge 23 dicembre n. 190, pertanto sulle fatture andrà aggiunta la dicitura "scissione dei pagamenti".

#### **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Si ricorda infine che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, questa Amministrazione, non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato decreto.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le

modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

#### Art. 26 - OBBLIGHI DERIVANTI

L'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto, anche solamente di uno degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto.

#### Art. 27 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

In caso di accertate inadempienze contrattuali (ritardata, cattiva, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni) tali da non rappresentare motivo di risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al RUP in merito a tali inadempienze; il RUP trasmette una contestazione all'Operatore economico descrivendo la non conformità rilevata e richiedendo l'attivazione delle apposite azioni correttive. In riferimento alle contestazioni rilevate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, che saranno applicate per ogni singola contestazione con eventuale e paritaria detrazione economica relativa alla quota d'intervento non eseguita.

n.	Descrizione	Penale
1	una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura rispetto a quanto stabilito nel contratto attuativo/ordinativo, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, così come previsto al comma dell'art. 126 del d.lgs. n.36/2023.	1‰ dell'ammontare netto del contratto applicativo/giorno

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato saranno contestati all'Operatore Economico per iscritto e trasmessi tramite pec.

L'Operatore Economico, sempre per iscritto, dovrà comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione comunale, nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate le penali stabilite dal presente capitolato.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Dirigente competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'Operatore Economico, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all'Amministrazione comunale.

#### Art. 28 – PREZZI

Decorsi i primi 12 mesi dall'avvio del contratto, è facoltà dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro chiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che sarà comunque considerata come variazione massima consentita. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Gli adeguamenti, sempreché tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

#### Art. 29 - INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 c. 1 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii.

L'Amministrazione dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs 36/2023.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 122 c. 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii e degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui all'articolo 6 delle Condizioni di esecuzione del contratto (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Costituiscono altresì causa di risoluzione dell'Accordo Quadro, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:



- a) inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
- d) sospensione dell'Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
- e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;
- h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP contesta gli addebiti all'Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto della medesima al risarcimento dell'ulteriore danno, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Nei casi di risoluzione previsti dal punto a), la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara all'Operatore Economico che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa; in tale caso l'amministrazione darà comunque un mese di preavviso.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).

### **Art. 30 - RECESSO DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle forniture eseguite, nonché previo formale preavviso non inferiore a venti giorni.

### Art. 31 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, ai sensi degli art. 124 del D.lgs. 36/2023.

### Art. 32 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ultimata l'esecuzione del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del contratto emetterà il certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 24 sarà effettuato solo alla scadenza dell'Accordo Quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo.

### Art. 33 - INFORMATIVA RGDPDR 679/2016

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento), si informa che per il procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Impresa.

#### *Tipologie di dati trattati*

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:

- dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);
- informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso Decreto;
- informazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro.

#### *Finalità del trattamento e base giuridica*

Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione. I trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati, per l'adempimento dei correlati obblighi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici e per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare o di terzi relativi

alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali, compresi i casi di eventuale contenzioso ed eventuale difesa di diritti in sede giudiziaria.

#### *Conferimento e tempi di conservazione*

Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l'esclusione dalla procedura di gara o di affidamento. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### *Destinatari dei dati personali*

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare.

Alcune informazioni potranno esse comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali ANAC, Agenzia delle entrate, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse di previdenza professionale, Procura della Repubblica, Prefettura, Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Albi professionali e altri.

Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell'Ente in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

#### *Diritti dell'interessato*

Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo elettronica al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

#### *Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati*

Titolare del trattamento è il Comune di Collesalveti, con sede in Piazza della Repubblica, 32 57014 Collesalveti (LI) Telefono 0586.980111, E-Mail [privacy@comune.collesalveti.li.it](mailto:privacy@comune.collesalveti.li.it) [aoo@comune.collesalveti.li.it](mailto:aoo@comune.collesalveti.li.it), PEC [comune.collesalveti@postacert.toscana.it](mailto:comune.collesalveti@postacert.toscana.it)

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail [privacy@comune.collesalveti.li.it](mailto:privacy@comune.collesalveti.li.it)

## Art. 34 - NORME IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

L'impresa appaltatrice si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato speciale, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito internet dell'ente, alla pagina <http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../statutoregolamenti-e-altro.html> pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013;

L'impresa appaltatrice dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato speciale di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);

Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 6 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c.

L'impresa appaltatrice dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati, in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet del comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini.

## Art. 35 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di Livorno.

## Art. 36 – OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dall'Accordo Quadro si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate da contraente dell'Accordo Quadro, salvo diversa disposizione del presente capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
- Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per quanto applicabile);
- D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;

- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

#### Art. 37 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato con questa stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione è il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione Arch. Leonardo Zinna - tel. 0586.980239, e-mail: l.zinna@comune.collesalveti.li.it

